

Rassegna Stampa

ilsole24ore.it

Il credito Irap ha la precedenza

Il credito vantato dallo Stato per l'Irap non pagata è assistito da privilegio e va soddisfatto prima degli altri crediti ammessi allo stato passivo del fallimento.

È il principio affermato dall'ordinanza n. 19857/2011 della Suprema corte. I giudici di legittimità hanno cassato senza rinvio, quindi decidendo nel merito, un decreto del Tribunale di Pistoia con il quale era stato negato all'agente della riscossione il privilegio previsto dall'articolo 2752 del Codice civile in relazione a un credito Irap.

Il decreto del Tribunale aveva rigettato l'opposizione del l'agente della riscossione sostenendo che il credito Irap è ammesso tra quelli che godono del privilegio generale sui beni mobili all'articolo 2752 del Codice civile solamente a decorrere dal 1° dicembre 2007 (data di entrata in vigore della legge 222/2007 che lo ha espressamente inserito nel citato articolo 2752 del Codice civile).

Ciò in quanto quest'ultimo articolo sarebbe una norma di stretta interpretazione non applicabile a crediti per tributi che non sono espressamente indicati.

Attestandosi sulle stesse posizioni già espresse con le pronunce 4861/2010 e 18756/2001, la Cassazione ha invece stabilito che i crediti Irap – ancorché espressamente menzionati nell'articolo 2752 solo dal 1° dicembre 2007 – siano assistiti da privilegio sin dalla data di istituzione dell'imposta.

In sostanza l'ordinanza 19857/2011 ritiene che al credito Irap spetti la prelazione rispetto agli altri crediti anche prima della modifica dell'articolo 2752 in quanto tale norma va interpretata estensivamente. La modifica normativa inquadrerebbe un'interpretazione autentica del dettato legislativo che fugherebbe ogni dubbio sulla inclusione dell'Irap tra i tributi che beneficiano del privilegio generale.

La ratio della disposizione va ravvisata nell'esigenza di certezza e celerità nella riscossione dei crediti erariali ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i propri compiti istituzionali e, nel pensiero della Corte, non sarebbe giustificabile una “ esclusione “ dell'Irap.

f a b i n f o r m a

Notiziario per gli iscritti dell'Esecutivo Nazionale FABI Esattoriali

a cura di Claudio Tundo – E mail fab.esattoriali.news@gmail.com

Inoltre la Corte precisa che tale conclusione è supportata anche dalla causa del credito vantato dall'erario, essendo l'Irap un'imposta erariale e reale introdotta in sostituzione dell'Ilor e soggetta alla medesima disciplina per ciò che riguarda l'accertamento e la riscossione.

La componente reale del tributo emerge dal presupposto dell'Irap che – secondo l'articolo 36 del Dlgs 446/1997 – è rappresentato dal valore aggiunto conseguito dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione ed allo scambio di beni o servizi. Altro punto di contatto tra Ilor e Irap può essere ravvisato nei soggetti rientranti nel campo applicativo del tributo.

Come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 156/2001 possono essere assoggettati al pagamento dell'Irap (così come lo erano per l'Ilor) anche i lavoratori autonomi dotati di una attività autonomamente organizzata con capitali e lavoro altrui. Resta il fatto che alla contemporanea istituzione dell'Irap e abolizione dell'Ilor doveva far seguito l'immediata modifica dell'articolo 2752 del Codice civile che, invece, è avvenuta molti anni dopo. La tecnica legislativa e il tenore letterale dell'articolo 2752 del Codice civile farebbero propendere per la qualificazione della norma come di stretta interpretazione che individua in modo tassativo le imposte assistite da privilegio.

Tuttavia, la Cassazione ritiene le perplessità superate, dato che il suo orientamento si va consolidando. Infatti oltre ai precedenti specifici in tema di Irap, la Corte è giunta alla medesime conclusioni, facendo ricorso a un'interpretazione estensiva dell'articolo 2752 del Codice civile con riguardo all'Ici, ritenendo anche tale imposta assistita dal privilegio generale sui beni mobili (si vedano le pronunce n.11930/2010 e 7826/2011).

- 17 ottobre 2011 -

ilsole24ore.it

Tre nuovi numeri verdi per Equitalia

Equitalia ha attivato tre numeri verdi per garantire assistenza e informazioni ai cittadini nelle rispettive tre aree geografiche di competenza degli agenti della riscossione.

Chiamando i contact center, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, è possibile parlare direttamente con un operatore.

Nelle altre fasce orarie, il sabato e la domenica, è attivo un risponditore automatico interattivo che fornisce tutte le principali indicazioni sull'attività

f a b i n f o r m a

Notiziario per gli iscritti dell'Esecutivo Nazionale FABI Esattoriali

a cura di Claudio Tundo – E mail fab.esattoriali.news@gmail.com

di riscossione e sui servizi a disposizione dei contribuenti.

I numeri verdi si affiancano alla rete di oltre 350 sportelli fisici sul territorio e al servizio online «Scrivi all'Assistenza Contribuenti» sul sito www.gruppoequitalia.it.

Equitalia Nord:

800.927.940 numero verde gratuito da telefono fisso
06/72277017 da telefono cellulare o dall'estero (secondo piano tariffario)

Equitalia Centro, Equitalia Sardegna, Equitalia Marche ed Equitalia Pragma:

800.236.876 numero verde gratuito da telefono fisso
06/72277020 da telefono cellulare o dall'estero (secondo piano tariffario)

Equitalia Sud ed Equitalia Basilicata:

800.422.687 numero verde gratuito da telefono fisso
06 72277006 da telefono cellulare o dall'estero (secondo piano tariffario)

Per **Equitalia Trentino Alto Adige-Südtirol**, in attesa di adottare lo stesso numero di Equitalia Nord, c'è il numero 0471/294776, attivo con operatore dalle ore 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30 (secondo piano tariffario).

- 17 ottobre 2011 -